ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE

Fascicolo 6

L'ANGOLO DELL'ISPETTORE

CORRETTA APPLICAZIONE DEL D.U.V.R.I. / P.S.C.[1]

I Quesito

Premessa:

■ l'art. 26, al comma 1, Titolo I, D.Lgs. 81/2008, cita « il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda […omissis…], sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo […omissis…] acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi […omissis…] » e, al comma 3, riporta « il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento […omissis…] elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ».

■ l'art. 88, al comma 1, Titolo IV, D.Lgs. 81/2008, cita « il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili […omissis…] », mentre l'art. 89, comma 1, lett. a), Titolo IV, D.Lgs. 81/2008, cita a sua volta « cantiere temporaneo o mobile […omissis…]: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X » , ovvero « i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali […omissis…], gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati […omissis…] » ed inoltre, sempre l'art. 88, comma 2, lett. g-bis) detta « le disposizioni del presente capo non si applicano: ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X ».

■ l'art. 90, Titolo IV, D.Lgs. 81/2008, introduce l'obbligo di predisposizione del P.S.C. disponendo che « il committente […omissis...] prende in considerazione i documenti di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) [redazione del P.S.C. di cui all'art. 100, n.d.r.] » , per quei cantieri « in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea [art. 90, comma 3] ».

[1] di Francesco Gallo, ingegnere, ispettore tecnico del lavoro e R.S.P.P. dell'Ispettorato del Lavoro di Mantova – formatore della sicurezza. In base alla Circ. INL n. 492 /2020 le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l'amministrazione di appartenenza.

Domanda:

in considerazione di quanto sopra, il P.S.C. si applica esclusivamente (!) ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Il P.S.C. ed il D.U.V.R.I., quindi, non sono assolutamente lo stesso documento. Essi, pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il primo (P.S.C.), al solo cantiere (edile o di ingegneria civile) temporaneo o mobile, il secondo (D.U.V.R.I.), a qualsiasi ambiente di lavoro. Alla luce di questo, dunque:

a) nel caso di affidamenti di lavori (rientranti nell'allegato X) su pubbliche vie/giardini (a titolo di esempio) ad una singola (!) impresa (la quale abbia – appunto – dichiarato di non voler subappaltare), è corretto redigere – comunque – un D.U.V.R.I. e richiedere lo stesso il P.O.S.? La redazione del D.U.V.R.I. nascerebbe dalla seguente interpretazione:
b) il *Comune* sembra figurare – essendo proprietario delle pubbliche vie (ma, per estensione, anche dei giardini, piazze, etc.) – come il soggetto che, avendo la disponibilità giuridica del luogo, abbia il dovere di predisporre il D.U.V.R.I. per la valutazione dei rischi da interferenze per gli affidamenti che intende attivare. Questa interpretazione è corretta o meno? Tale tesi appare avvalorata dai documenti – che ne costituiscono esempi – inviati in allegato. Ovviamente, qualora si tratti di affidamento a più imprese il D.U.V.R.I. viene ad essere assorbito dal P.S.C.

RISPOSTA

I QUESITO sub A) e B)

La distinzione operata, in premessa alla domanda, tra DUVRI e PSC è corretta.

I due documenti hanno un campo d'applicazione ben distinto e non sovrapponibile. Ciò è confermato dallo stesso art. 96, co. 2 del D. Lgs. 81/08 laddove afferma che in ambito di TIT. IV del D. Lgs. 81/08 (cantieri temporanei o mobili) se ci sono più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente presenti in cantiere, avremo la presenza di CSP/CSE e la redazione del PSC che "costituisce applicazione dell'art. 26, co. 3, dello stesso TUSL 81/08" sul DUVRI".

Al massimo è possibile che in determinate situazioni, si abbia la compresenza (non sovrapposizione) di entrambi i documenti: DUVRI e PSC, come nel caso di lavori relativi ad interventi di manutenzione edile da eseguirsi all'interno di una grande struttura ospedaliera o industriale che deve comunque continuare ad essere operativa. Per gestire la sicurezza all'interno del cantiere, ricorrendo determinate condizioni, verrà elaborato il PSC, mentre, per gestire e coordinare la sicurezza tra l'azienda e il cantiere (il cantiere, non le singole aziende) verrà elaborato il DUVRI.

Vien da sé una prima conferma.

Poiché dai dettagli forniti a chiarimento del quesito si evince che i lavori affidati all'unica impresa esecutrice sono lavori edili, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08 riguardante la cantieristica. Ragion per cui è corretto che l'unica impresa esecutrice rediga il POS (Piano Operativo di Sicurezza).

Tuttavia, anche nel TIT. IV del D. Lgs. 81/08 esiste un ambito residuale in cui è possibile che il Duvri debba essere redatto insieme al POS, ma devono ricorrere le seguenti condizioni:

1) Il committente, finanziatore dell'opera, deve essere un imprenditore datore di lavoro che intenda dare in appalto lavori edili da eseguirsi all'interno della propria azienda o unità produttiva o ciclo produttivo;
2) non è stato redatto il PSC in quanto non ricorrono i presupposti per nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dato che non è prevista la contemporanea presenza di due o più imprese esecutrici o il loro avvicendamento nel tempo.

Dunque, se per aversi l'obbligo di nominare un CSP/CSE sono necessarie almeno due imprese esecutrici dotate di "proprie risorse umane e materiali" anche se non compresenti in cantiere, è ben possibile che in cantiere possiamo trovare più lavoratori autonomi (imprese individuali senza dipendenti) con diversa competenza (idraulico, elettricista, fabbro) con un'impresa esecutrice senza che in questo caso scatti l'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza e quindi di redigere il PSC.

In casi come questo, neanche tanto residuali, comunque il committente, essendo un soggetto qualificato, ossia anche un datore di lavoro, non può esimersi dall'elaborare o far elaborare (visto che non si tratta di attività indelegabile ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08) un DUVRI.

Ecco, quindi, che si risponde **alla domanda sub. A**): è certamente possibile una compresenza anche sui cantieri temporanei o mobili di Duvri e POS in situazioni limitate come quella sopra descritta.

L'importante però, al di là del nome del documento, sono le misure adottate dal datore di lavoro committente per dare corpo alla finalità che ha legittimato l'introduzione del Duvri: valutare e indicare le misure di sicurezza volte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza che possono coinvolgere nel medesimo luogo di lavoro appaltatori e lavoratori autonomi e Committente /datore di lavoro.

Rispetto alla domanda sub. B) si esprimono delle forti riserve all'utilizzo del Duvri da parte del Committente Comune.

Nel quesito si afferma che la convinzione dei diversi Comuni sull'obbligo di redazione del Duvri derivi da questo ragionamento: vi provvedono in qualità di Ente proprietario delle strade e vie su cui si devono eseguire i lavori avendone la giuridica disponibilità.

Tuttavia, questo ragionamento mostra fin da subito il fianco.

Ci si dimentica che la strada, via, piazza, giardino è un luogo di proprietà del Comune che non sempre è anche un luogo di lavoro in cui si verifica o esiste un'interferenza lavorativa tra due prestazioni di diversa provenienza, quella del Comune e quella dell'impresa appaltatrice.

Dunque, a mancare il più delle volte è proprio quel "contatto rischioso" che, secondo l'A.V.C.P. (v. determinazione n. 3/2008), interessa "o il personale del committente e quello dell'appaltatore, o il personale di imprese diverse che operano nella stesso luogo aziendale con contratti differenti".

Infatti, dal dettato normativo discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze tra attività lavorative. Ciò porta a ritenere, tornando alla domanda, che quella via, piazza, strada ecc.., deve assurgere a luogo di lavoro, anche temporaneo, non solo per l'appaltatore ma anche per il Committente/datore di lavoro che per poterne disporre deve averne quantomeno la giuridica disponibilità se siamo fuori dell'azienda o unità produttiva intesa come sede fisica dei lavori.

Pertanto non è sufficiente che su quella via svolgano lavori i dipendenti dell'impresa chiamata in appalto dallo stesso Comune ma è necessario che su quella porzione di via, piazza, strada ecc.. siano eseguiti o solitamente vengano eseguiti lavori anche da parte del Committente non già in astratto, bensì in concreto.

Questo significa che l'interferenza non può consistere ad es. nel traffico veicolare perché trattasi di un flusso di veicoli e guidatori eterogenei per nulla gestibile (si pensi allo stato psicofisico di chi si mette alla guida, all'avvenuta revisione periodica dei veicoli, al possesso o meno di patente di guida, alla regolarità dei carichi o materiali trasportati ecc…) a priori dal Comune S.A. dato che parliamo di pubblica via, accessibile e percorribile da chiunque con i mezzi di locomozione permessi in base al codice della strada.

Non rileva poi come interferenza il fatto che su quella via possano recarsi, per verificare l'andamento dei lavori, i dipendenti della S.A. in veste non già di esecutori di lavorazioni ma di controllori dell'operato dell'impresa esecutrice perché ciò li rende equiparabili a prestatori d'opera intellettuale, avulsi dal Duvri (v. art. 26, co. 3bis) D. Lgs. 81/08).

Senz'altro poi gli automobilisti non sono dipendenti del Comune mentre il Duvri, richiamando esplicitamente il comma 2° dell'art. 26 D. Lgs. 81/08, fa riferimento "ai rischi cui sono esposti i lavoratori". Si aggiunga poi che se il Duvri si interessasse di traffico veicolare e del possibile rischio di investimento invaderebbe il campo specifico dell'impresa esecutrice il cui datore di lavoro è tenuto già a delimitare l'area dei lavori mediante l'uso della segnaletica temporanea di cui al Disciplinare tecnico DM 10/07/2002.

Tra l'altro questa attività rientra nella valutazione preliminare dei rischi tipici cui sono esposti i lavoratori dell'impresa durante l'esecuzione della loro prestazione allo scopo conseguente di salvaguardarne la sicurezza.

Va precisato infine che se si presentassero dipendenti del Comune sul luogo di esecuzione della prestazione dell'Appaltatore per compiere attività connesse all'intervento affidato, rientrando i lavori nell'All. X dello stesso decreto 81/2008 (cantieri), ricorrerebbe l'obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con la conseguente redazione del PSC.

Ciò perché la presenza di dipendenti del Comune trasformerebbe il Comune in Committente esecutore per cui farebbe scattare quella compresenza di imprese esecutrici che comporta gli obblighi appena detti a discapito del Duvri.

Quindi, in risposta alla domanda sub. B), sempre che si tratti, come spiegato, di lavori edili su strada condotti da un'unica impresa esecutrice e non ci siano altre attività concomitanti eseguite dal Committente, il Duvri non occorre in quanto ad es. l'attività di vigilanza sull'andamento dei lavori svolta dagli uffici della S.A. non costituisce attività interferente tale da configurare la necessità del Duvri.

Ciò lo si può desumere, direttamente dalla Determinazione AVCP n. 3/2008 che stabilisce (v. ult. pagina) i casi in cui si esclude la redazione del Duvri e, per analogia, dalle indicazioni emerse dalla Circ. MLPS n. 23/2012 par. 2 secondo cui l'attività condotta dai soggetti titolari della funzione di vigilanza e dai soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature è equiparata ai servizi di natura intellettuale per cui non ricorre l'obbligo di applicare l'art. 26 co. 3 D. Lgs. 81/08 (Duvri).

Tornando invece ai modelli di Duvri allegati, aventi ad oggetto svariate attività (manutenzione strade tramite scavi o altre attività di carattere edile, manutenzione della rete di pubblica illuminazione, al sistema di videosorveglianza, impianti elettrici, idraulici, di condizionamento ecc…) svolte in appalto da ditte terze per Enti Pubblici, non esiste una risposta univoca sulla necessità o meno di redigere il Duvri, ma vanno esaminati i singoli casi.

Prendiamone in esame alcuni:

1) Duvri per la costruzione di reti gas/acqua pozzetti stradali e manutenzioni reti tecnologiche esistenti

Interferenze

Onde limitare al massimo le interferenze e ridurre gli eventuali disservizi le operazioni, ove possibile, non dovranno essere svolte contemporaneamente ad altre attività di manutenzione e controllo degli impianti presenti interessati dai lavori, ed in particolare:

1) La ditta appaltatrice individuerà la data opportuna per l'esecuzione della prestazione con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi concordata con il committente.

Il committente sospenderà o quantomeno limiterà per tutta la durata dell'intervento le attività lavorative interne ed esterne nelle immediate vicinanze; inoltre limiterà la presenza del personale al fine di evitare interferenze ed esposizione a rischi.

Il personale presente seguirà le istruzioni fornite dal piano operativo della sicurezza inoltrato dalla ditta appaltatrice (POS).

In questo Duvri le attività oggetto d'appalto sono eseguite esclusivamente dall'impresa appaltatrice e infatti non si comprende, pur esistendo un apposito paragrafo sulle interferenze, quali siano le attività lavorative, condotte sui luoghi di esecuzione dell'appalto, dal committente. Carenza non da poco considerato che la ragione principe per la redazione del Duvri è proprio l'esistenza di interferenze. Inoltre, si riporta un'affermazione errata: "**il personale presente seguirà le istruzioni fornite dal POS inoltrato dall'impresa appaltatrice"**. Che significa? Il POS non svolge la funzione di gestire il personale del committente salvo quello chiamato in sub-appalto dalla stessa impresa esecutrice. C'è un'inversione dei ruoli in questa affermazione assolutamente indebita.

Emerge un'altra tendenza che non appartiene al Duvri come declinato nella Determinazione AVCP n. 3/2008 che, ad oggi, costituisce l'unico punto di riferimento sui possibili contenuti del Duvri: si elencano i rischi cui può essere esposto l'appaltatore che, secondo il redattore del Duvri, sono aggiuntivi rispetto a quelli standard dell'impresa, contenuti nel POS.

Purtroppo, non si tratta di rischi interferenziali in quanto trattasi di sopralluoghi preliminari eseguiti prima ancora dell'accantieramento che non possono nemmeno rientrare nel concetto di attività inerente l'opera o l'intervento da realizzare.

Altresì, i rischi aggiuntivi cui è esposto l'appaltatore non rientrano affatto nei contenuti del Duvri che nasce se, e, solo se, sussistono interferenze nei termini appresso riportati (v. pag. 4 Det. N. 3/2008 AVCP):

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente.

Si pensi all'individuazione dei passaggi e spazi di cantieri. Quest'attività non presenta alcun connotato di interferenza nei termini su elencati ragion per cui non era necessario un Duvri.

5. RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Di seguito sono riportate le fasi lavorative e i relativi rischi presenti nei cantieri in cui si svolgeranno i lavori e sugli impianti esistenti in gestione alla committente:

CANTIERI DI COSTRUZIONE RETI ACQUA E GAS / POZZETTI STRADALI E ATTIVITA' DI MANUTENZIONE RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI

Elenco Rischi Misure di Prevenzione

Percorsi / Passaggi / Spazi e aree di cantiere	
E' una fonte di pericolo che causa eventi infortunistici, nella maggior parte dei casi, di lieve entità (distorsioni, cadute, urti, spigoli, scivolamenti, inciampi, ecc.). Tali aree sono oggetto di transito per il raggiungimento e l'accesso a determinati spazi di cantiere all'aperto nonché all'interno di strutture interrate in cui vi sono delle condotte acqua e gas. Si evidenzia la possibilità di scivolamenti in occasione di particolari eventi meteorologici.	
Misure di Prevenzione e Protezione	
Adottate dal committente	**Adottate dall'appaltatore (fermo restando i rischi specifici previsti nel POS)**
– sopralluogo del responsabile di area con l'appaltatore per individuare le varie zone di intervento dislocate sul territorio; – sopralluogo per l'ubicazione delle aree di deposito di cantiere – sopralluogo sulle aree oggetto di scavi e posa reti – sopralluogo sulle aree interne delle camerette di manovra con presenza di tubazioni e parti idrauliche Gas e Acqua, sporgenti; – sopralluogo per valutare i vari servizi presenti e tracciatura percorso – verifica strutture varie adiacenti	– **divieto tassativo di fumare;** – rispetto dei percorsi di cantiere – divieto di accedere e/o eseguire movimentazioni di cantiere di qualsiasi genere in aree non autorizzate; – Segnaletica stradale – Divieto tassativo di fumare in aree di cantiere

Lo stesso dicesi per gli altri rischi individuati come interferenti dalla Committenza, tipo "rumore" o "esposizione a gas, odori, polveri sottili".

Questo Duvri, in sintesi, sembra assomigliare ad un PSC, che prevede tra i suoi contenuti una sezione relativa ai rischi particolari (par. 2.2.2. All. XV del D. Lgs. 81/08), senza essere un PSC e senza che questa operazione sia legittima. Infatti, abbiamo detto sopra che il PSC e il Duvri sono due documenti differenti e non sovrapponibili anche rispetto ai contenuti giacché il PSC e i suoi contenuti riguardano esclusivamente il settore edile in quanto in materia antinfortunistica vige il principio di specialità sancito dall'art. 299 del D. Lgs. 81/08 che esclude la possibilità di utilizzare il decreto 81 come se ci trovassimo al supermarket dove ognuno preleva ciò che più fa al caso proprio.

Il principio di specialità stabilisce infatti che le disposizioni specifiche contenute nei Titoli diversi dal TIT. I (primo) si applicano solo al settore speciale.

Inoltre, nel Duvri manca il soggetto deputato al controllo e al coordinamento delle disposizioni in esso contenute. Ad oggi, infatti, il Duvri, una volta redatto, non prevede che sia nominato alcun referente del Committente con funzione di cooperazione e coordinamento (salvo per gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento). Quindi è un documento che presenta sul nascere una criticità pesante dato che a differenza del PSC manca del soggetto attuatore dei suoi contenuti e rischia di diventare un "prodotto" da inserire, per ragioni di forma (perché la legge lo prevede), nei contratti d'appalto ma svuotato di sostanza e del rispetto dei presupposti di legittimità.

Tornando, infatti, al rumore e all'esposizione a gas, odori e polveri sottili inseriti nel seguito di questo Duvri e su citati.

Continuando a leggere si capisce che non si tratta di rischi portati dal Committente e, quindi, esistenti e interferenti con l'attività dell'appaltatore, bensì, di rischi scaturenti dalla medesima attività condotta dall'unica impresa appaltatrice.

Per cui anche questo tipo di rischi analizzati non era doveva rientrare nel Duvri.

Rumore	
Le aree di cantiere presentano vari livelli di rumorosità di particolare rilevanza, come l'utilizzo di mezzi d'opera, di attrezzatura come martelli demolitori, mezzi costipatori, rulli, ecc ; una certa rumorosità variabile sopratutto in dipendenza del traffico veicolare nelle vicinanze che potrebbe generarsi;	
Misure di Prevenzione e Protezione	
Adottate dal committente	**Adottate dall'appaltatore (fermo restando i rischi specifici previsti nel POS)**
- Sopralluogo congiunto nelle aree di cantiere oggetto di lavori	– **divieto tassativo di fumare;** – Rilevamento acustico preventivo ed in corso d'opera – Cuffie antirumore

Esposizione a odori, Gas e polveri sottili	
Il rischio è connesso all'inalazione di polvere sottili, di gas di scarico di auto in percorrenza, durante le opere di saldatura, di fresatura, di pulizia, di esecuzione asfaltature varie; potrebbe generarsi altresi inalazioni di gas metano odorizzato con Tetraidrotiofene (THT) a seguito di fuoriuscite accidentali dalla rete, di ipoclorito di sodio a concentrazioni molto basse durante le operazioni di lavaggio delle tubazioni in acciaio dell'acquedotto, durante la stesura di eventuali vernici e di liquidi di vario genere presenti in cantiere.	
Misure di Prevenzione e Protezione	
Adottate dal committente	**Adottate dall'appaltatore (fermo restando i rischi specifici previsti nel POS)**
- Sopralluogo congiunto con impresa appaltatrice per verificare impianti esistenti e rischi connessi alle attività previste	– **divieto tassativo di fumare;** – Utilizzo di strumentazione rilevatrice di gas metano in ambiente e all'esterno – Utilizzo di tutti DPI necessari per la manipolazione di prodotti chimici – rispetto delle procedure di emergenza stabilite dell'ente appaltante ; – disponibilità di idonei DPI compreso maschere antipolvere durante opere di esecuzione asfaltatura, – personale formato con corso di formazione antincendio; – personale con corso di formazione primo soccorso; – telefono cellulare in dotazione al personale incaricato a svolgere i lavori.

Alla fine dell'esame di questo Duvri ci si chiede il perché della sua esistenza.

L'art. 26 co. 3, II periodo, del D. Lgs. 81/08 nel prevedere, infatti, che il Duvri divenga parte integrante del contratto d'appalto non giunge a richiederne la presenza obbligatoria nei documenti contrattuali ma un'analisi ragionata circa la sussistenza delle ragioni che ne possano giustificare la sua redazione (interferenze).

Sembra invece che la scelta sia tipica "dell'approccio all'italiana" che si può sintetizzare nel detto comune "meglio farlo che non farlo" o similmente "cosa cambia se aggiungo un documento" "meglio predisporlo perché non voglio avere rogne", neanche il Duvri fosse un documento contabile.

Diversamente, in questa seconda ipotesi di Duvri esaminato, la redazione del Duvri è corretta.

Si tratta dell'affidamento, mediante fornitura di mezzi e manodopera specializzata, dei lavori di manutenzione ordinaria del verde insistente lungo le sedi stradali provinciali (sfalcio erba pertinenze stradale, spollonatura delle alberature).

In questo caso siamo al di fuori del TIT. IV del D. Lgs. 81/08 in quanto non si tratta di lavori edili e di ingegneria civile. Inoltre, a differenza dell'altro esempio di Duvri, in questo si individuano delle reali interferenze dovute alla realistica compresenza, nella medesima area, di personale dipendente della Provincia con funzioni di moviere per la regolamentazione del traffico mentre sono in corso le operazioni di sfalcio erba e/o potatura dei rami laterali degli alberi.

INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI INTERFERENZA

L'appaltatore potrà avere interferenza con personale della Provincia che potrà avere compiti di moviere.

Invece, in questo terzo Duvri, pur trattando lavori di manutenzione del verde pubblico, il Duvri non è dovuto. Non c'è traccia di interferenze dovute a concomitanti attività del Committente Provincia, anzi, si stravolge completamente la funzione del Duvri individuando interferenze non pertinenti oltre ad equivocare sul significato di ambiente/luogo di lavoro del committente.

Appare evidente che il Duvri sia stato redatto basandosi sul solo fatto che il committente abbia la giuridica disponibilità della strada anche se questa ragione, come si è già spiegato in precedenza, non è sufficiente a legittimare la redazione del Duvri.

Al pari non sono sufficienti, anzi risultano altamente fuorvianti, le interferenze individuate dalla Provincia. Non hanno nulla a che vedere con l'attività lavorativa propria della Provincia, la quale scambia il Duvri per una sorta di documento in cui si devono rappresentare tutti i possibili scenari di rischio interferenziale con l'attività di potatura.

Di questo passo il Duvri, da strumento volto a tutelare i lavoratori del Committente e della ditta esecutrice dalle interferenze dovute alle attività compiute da entrambi sulla medesima sede stradale, diventa una sorta di rapporto sugli scenari di rischio ipotizzabili volto alla tutela dell'incolumità pubblica.

Si tratta per lo più di situazioni estranee e non governabili dall'Ente provincia come "***L'eventuale presenza di curiosi durante le lavorazioni in quota, possono inoltre comportare rischi di investimento degli stessi con materiale di lavorazione caduto dall'alto***" o astrette possibilità di presenza di lavoratori di ditte terze sopraggiunti per la manutenzione degli impianti di illuminazione su strade in genere che vengono maldestramente intese come medesima via (?).

Attività/lavorazione	Possibilità di rischi di interferenza	Misure di sicurezza
Potatura e manutenzione delle aree verdi comunali (parchi, cigli stradali, aree non recintate)	Presenza di altre imprese per la riparazione manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, degli edifici comunali, manutenzione strade, impianti in genere	Delimitare l'area di intervento e apporre adeguata segnaletica. Effettuare l'intervento in orari di chiusura degli edifici o in orari con ridotta affluenza di persone (es. nei pressi di cigli stradali). E' prevista deviazione del traffico veicolare durante lavori nei pressi di strade trafficate. Segnalare adeguatamente le aree interessate dai lavori e utilizzare indumenti ad alta visibilità. Provvedere alla direzione del traffico. Gli interventi di abbattimento alberi di alto fusto realizzati a tronco intero non sono normalmente previsti. Nei casi rari dove si rende necessario l'abbattimento di alberi di alto fusto a tronco intero gli interventi vanno preventivamente concordati con i tecnici comunali, definendo tempi e modalità esecutive.
Lavorazioni svolte in quota, ad altezza superiore ai 2 m., con rischio di caduta dall'alto di persone, attrezzature o materiali di lavoro.	L'eventuale presenza di curiosi durante le lavorazioni in quota, possono inoltre comportare rischi di investimento degli stessi con materiale di lavorazione caduto dall'alto	Devono essere sempre preventivamente adottate le necessarie misure di sicurezza per tali interventi, quali: - preventivi accordi con committenza e polizia locale per eventuali deviazione di percorsi meccanizzati, ciclabili o pedonali; - delimitazione delle aree di lavoro (transenne metalliche); - messa in opera segnaletica di avvistamento lavorazioni in corso e di eventuale deviazione dei percorsi meccanizzati, ciclabili o pedonali; - utilizzo di macchine o attrezzature per lavorazioni in quota (cestelli elevatori o piattaforme) omologate, ben mantenute e secondo le indicazioni del libretto d'uso

Insomma, situazioni che esulano completamente dal campo d'azione datoriale, che è il tipo d'interferenza su cui può e deve intervenire il Committente, il quale, così facendo, stravolge anche il concetto di luogo/ambiente di lavoro.

Va sgombrata l'idea, almeno per le ipotesi di Duvri inerenti non un "hortus conclusus" (azienda o unità produttiva che sia), bensì servizi o lavori su strade, vie, piazze, ecc.. come lo sfalcio dell'erba, il rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, l'installazione di videocamere su punti nevralgici di una o più strade ecc.. che la giuridica disponibilità renda automaticamente tutta la via, piazza, o la strada una sorta di unico luogo/ambiente di lavoro su cui l'Ente Committente deve intervenire anche quando non si tratta di interferenze lavorative di carattere datoriale (cioè con presenza di propri lavoratori in attività).

Questo approccio estensivo, per usare un eufemismo, non è richiesto dal D. Lgs. 81/08 (v. art. 26, co.3), non è richiesto dalla Determinazione n. 3/2008 dell'A.V.C.P. né tantomeno è richiesto dal nuovo codice della strada il cui art. 14 non indica affatto, tra gli obblighi degli Enti Proprietari o Gestori della strada, la gestione generalizzata delle interferenze presenti sulla strada.

Si ribadisce, quindi, che il Duvri non è dovuto non solo in tutti i casi in cui non si ravvisano interferenze, ma anche nelle ipotesi di esclusione "normata" quale "le attività di natura intellettuale, le attività di mera fornitura di materiali o attrezzature e, comunque, tutti i casi di lavori la cui durata non è superiore ai cinque uomini giorno in un arco temporale di un anno dalla data di inizio dei lavori".

La vera ragion d'essere del Duvri è attivare la cooperazione e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione tra i datori di lavoro coinvolti nei lavori senza indebite estensioni ad altre fattispecie.

Questa è l'unica bussola da tener a mente quando si deve decidere se redigere o meno il Duvri.

II QUESITO

Premessa:

■ La Società XYZ ha in essere un contratto di servizio (come società pubblica, in house) ai fini della gestione degli immobili pubblici comunali, della manutenzione delle infrastrutture viarie, del verde pubblico, dei sistemi di videosorveglianza e infrazioni al Codice della Strada.

Domanda:

a) in considerazione di quanto sopra, pur essendo proprietario il *Comune*, la società *XYZ* ha la disponibilità giuridica (titolo legale per utilizzare quel luogo, alla pari – ad esempio – di un affittuario) per poter utilizzare questi luoghi e quindi essere la destinataria dell'obbligo di predisporre i vari D.U.V.R.I. circa gli affidamenti? [n.b.: La *XYZ* è la Stazione Appaltante che bandisce le gare di appalto per l'individuazione degli operatori economici che saranno affidatari-esecutori dei lavori/servizi e, in base alla normativa sugli affidamenti *in-house*, questo non si configura come subappalto rispetto al contratto di servizio del *Comune*, n.d.r.];
b) nell'ambito degli affidamenti di lavori (lavori di falegnameria, lattoneria, fabbro, muratore) all'interno di immobili comunali (scuole, palazzi comunali, biblioteche, teatri, etc.) è lecito redigere un D.U.V.R.I. e richiedere il P.O.S., se gli affidamenti sono verso una singola impresa?
c) nell'ambito degli affidamenti di lavori (piccole opere edili, realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, ripristino di buche con conglomerato bituminoso) su pubbliche vie comunali, è lecito redigere un D.U.V.R.I. e richiedere il P.O.S., se gli affidamenti sono verso una singola impresa?

RISPOSTA

II QUESITO sub A) B) e C)

Sulla base delle informazioni contenute nella premessa alla domanda la società XYZ è una Società in house che ha ricevuto in affidamento diretto, tramite contratto di servizi, dall'Amministrazione Comunale che ne esercita il controllo analogo, una serie di attività (dalla gestione degli immobili pubblici comunali, alla manutenzione delle infrastrutture viarie, al verde pubblico, ai sistemi di videosorveglianza e infrazioni al Codice della Strada).
Dato che dal 1° luglio 2023 entrerà in vigore il Nuovo Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), prima di confermare o meno che si mantenga in capo alla suddetta società in house la redazione del Duvri si intende effettuare una ricognizione su cosa prevede la nuova disciplina pubblicistica.
Il c. 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2023 dispone che l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale sia disciplinato dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.
A sua volta quest'ultimo decreto all'art. 17 co. 1 rubricato "affidamento a società in house", conferma che gli enti locali possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al Decreto legislativo n. 175 del 2016 (cd. Legge Madia).
All'interno della Legge Madia rinveniamo altresì la definizione di "servizio economico di interesse generale" che è inteso come quel servizio che sul mercato avrebbe una rilevanza economica in quanto sarebbe erogato dietro corrispettivo economico.
E sempre nel D. Lgs. 175/2016 così come nel D. Lgs. 221/2021 troviamo conferma del fatto che tramite contratto di servizi l'Ente pubblico, oltre a definire gli assetti organizzativi della Società in house, concede alla stessa i conseguenti poteri gestori attraverso il rispetto delle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici.
Infatti, la stessa Società in house ha l'obbligo di acquistare lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (dal 1° luglio p.v. D. Lgs. 36/2023) (v. art. 16 ult. comma del D. Lgs. 175/2016).
Si evince dalla ricognizione effettuata che la Società in house ha la piena titolarità gestoria anche con riferimento alla normativa antinfortunistica e del Duvri.
Tuttavia, può accadere, soprattutto con riferimento agli immobili, che essi siano occupati/locati da altri Enti pubblici diversi dalla Società in house, nel senso che il personale dipendente, presente in questi immobili, appartiene ad altre Amministrazioni pubbliche (es. gli insegnanti e il personale amministrativo e ATA di una scuola sono gestiti dal Dirigente dell'Istituto).
Dunque, assistiamo ad una dicotomia di soggetti responsabili: il datore di lavoro che opera all'interno della struttura e il committente che è la Società in house che gestisce la manutenzione delle "strutture murarie e impianti tecnologici".
In tutti questi casi si può parlare di Duvri "stratificato" in quanto il datore di lavoro presente nella struttura non coincide con il committente.
Pertanto, avremo una suddivisione di obblighi con riguardo alla redazione del Duvri.
Il soggetto che affida il contratto di manutenzione (ossia la Società in house) è tenuto a redigere un documento di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potrebbe potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Invece, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto (nell'esempio il Dirigente scolastico), prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto Duvri riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.
L'integrazione va poi sottoscritta per accettazione dall'esecutore ed integra gli atti contrattuali.
Ne discende, **in risposta alla domanda sub A),** che compete alla Società XYZ la redazione del Duvri una volta espletate le procedure di affidamento dei servizi e lavori ma, questo Duvri, poi, va sempre integrato dal datore di lavoro operante nell'immobile se e quando il personale ivi presente non è in forza alla Società in house (v. art. 26, co. 3bis del D. Lgs. 81/08).

Con riguardo alla domanda sub B) i lavori ivi elencati (di falegnameria, lattoneria, fabbro, muratore) e affidati dalla Società in house rientrano nella categoria dei lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 co. 1, lett. a) del T.U. Edilizia (DPR 380/2001). Sono considerati tali, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Pertanto, siamo nel campo dell'All. X e, dunque, del TIT. IV del D. Lgs. 81/08 (cantieristica) con la conseguenza che l'unica impresa chiamata in appalto, purché abbia lavoratori o equiparati secondo l'art. 2, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08, e non sia a sua volta un artigiano – lavoratore autonomo, sarà tenuto a redigere il POS (Piano Operativo di sicurezza).
Anche la redazione del Duvri è corretta, sebbene debba trattarsi del cd. Duvri "stratificato" definito nella risposta alla domanda sub. A), in quanto questo documento va elaborato in tutti i casi in cui l'ambiente di lavoro presso cui si deve intervenire presenta delle interferenze rischiose in quanto contestuale sede di un'organizzazione del lavoro (uomini e mezzi) con a capo un proprio datore di lavoro.
L'unica ovvia precisazione è che l'attività del datore di lavoro in questione, ubicata nell'immobile oggetto di manutenzione, non deve essere edile, altrimenti, al posto del Duvri, si dovrà redigere il PSC previa nomina da parte della S.A. del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Per la domanda sub C) la risposta deve seguire due filoni differenti: quello inerente al POS e quello afferente al Duvri.
Per quanto riguarda il Duvri vale quanto detto nel quesito 1.
Il Duvri va redatto solo se sussistono interferenze tra l'attività appaltata e l'attività del Committente/Società in house. Ne consegue che se le piccole opere edili, la segnaletica orizzontale e verticale, il ripristino di buche con conglomerato bituminoso sono svolte in via esclusiva dall'impresa esecutrice in appalto e non si ravvisano interferenze non occorre redigere il DUVRI.
Tuttavia, si ritiene necessario specificare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo dei costi della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche solo per escluderne l'esistenza. Diversamente, se sono presenti reali interferenze, valide e pertinenti come precisato nella risposta alla domanda 1), il Duvri va redatto.
Per quanto attiene al POS, a rilevare è il carattere edile dell'intervento affidato all'impresa esecutrice oltre alle caratteristiche del soggetto esecutore. Infatti, se il lavoro è svolto da un artigiano senza dipendenti che non è altro se non il lavoratore autonomo di cui all'art. 21 D. Lgs. 81/08, comunque, non è tenuto a redigere alcun POS.
Orbene, dalla lettura del tipo di lavori eseguiti, rientrano nel concetto di lavoro edile "le piccole opere edili nonché il ripristino delle buche con conglomerato bituminoso" per cui, in casi come questo, il POS va redatto.
Invece per il caso del rifacimento della segnaletica stradale ci si deve rifare alla definizione di cantiere stradale fornita dal codice della strada. Si tratta di un luogo in cui si effettuano lavori su aree poste in zone urbane o extraurbane normalmente destinate al transito di pedoni o veicoli.

I lavori cui fa riferimento il codice sono: a) lavori di scavo; b) lavori di interro; c) lavori di costruzione; d) deposito di materiali mentre non si annoverano tra questi il rifacimento/rinnovazione della segnaletica stradale orizzontale che, in effetti, non possiede alcun connotato edilizio, ragion per cui il POS non va redatto.
Resta comunque salvo l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria di formare i propri operatori su strada sui principi di apposizione e segnalamento temporaneo di cui al D.I. 22/01/2019, di munirli di indumenti A.V. EN 20471 di II o III classe in funzione del tipo di strada controllando che li indossino, di segnalare e delimitare il cantiere con adeguati segnali temporanei.

III Quesito

Premessa:

- esempi pratici di cui si intende discriminare quale sia il corretto approccio.

Domanda:

Esempio a): nel caso di più verifiche di impianti di messa a terra presso immobili, in cui intervenga sia il tecnico dell'organismo ispettivo che effettua prestazioni di natura intellettuale sia un altro tecnico di un'altra impresa incaricata della manutenzione, è necessario e sufficiente gestire le interferenze con la redazione di un D.U.V.R.I. tra i due?

RISPOSTA

III QUESITO

Si rammenta che è esclusa l'elaborazione del DUVRI per le attività di natura intellettuale, le attività di mera fornitura di materiali o attrezzature e in tutti i casi di lavori la cui durata non è superiore ai cinque uomini giorno in un arco temporale di un anno dalla data di inizio degli stessi lavori. Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture. Dunque, considerato che una giornata di lavoro è convenzionalmente indicata in 8 h, il monte ore complessivo che non dà luogo alla redazione del Duvri è di 40 ore (praticamente una settimana lavorativa).

Come ben detto da chi ha formulato la domanda (ma vedi anche sopra pag. 3), gli incaricati degli organismi abilitati alle verifiche periodiche degli impianti, attrezzature ecc.. non sono presi in considerazione ai fini del DUVRI in quanto equiparati ad addetti ai servizi di natura intellettuale.

Pertanto, l'unico operatore da conteggiare ai fini del Duvri è il tecnico della ditta di manutenzione venuto a prestare supporto all'incaricato dell'organismo abilitato per la verifica di messa a terra.

Ne discende che è ben possibile che i singoli interventi del tecnico della ditta di manutenzione a supporto delle verifiche condotte su più immobili non superino le 40 ore annuali complessive di lavoro per cui il Duvri non ricorre affatto.

Occorre però sgombrare il campo da equivoci.

Anche nel caso di più immobili di proprietà di un unico Ente si dubita fortemente che le verifiche di terra abbiano una durata superiore alle 40 ore complessive annuali anche perché si devono ripetere con una periodicità che è in via ordinaria quinquennale ed anche in casi particolari (cantieri, locali medici e luoghi a rischio d'esplosione) almeno biennale.

Ciò in quanto per esperienza occorrono meno di 4 ore per effettuare in loco le prove strumentali utili alla verifica dell'impianto di terra quali: a) la misurazione della resistenza di terra con metodo voltamperometrico; b) la misura di continuità dei conduttori di protezione, dei conduttori equipotenziali e dei conduttori di terra; c) la verifica strumentale dei dispositivi di interruzione automatica per la protezione dai contatti indiretti. Esse poi sono le uniche doverosamente effettuate in loco.

Per il resto la verifica è anche documentale ma avviene mandando all'Ente committente/datore di lavoro proprietario dell'impianto elettrico un elenco di documenti tecnici di cui questi deve già essere in possesso pena l'impossibilità di procedere all'effettuazione delle verifiche strumentali. Questi ha un ufficio preposto che se dovesse avere difficoltà nel reperimento della documentazione si farà aiutare i dall'impresa elettricista che fa manutentrice dell'impianto elettrico.

I documenti sono:

1.Progetto elettrico con gli allegati obbligatori (Se richiesto dal tipo d'impianto);

2.Dichiarazione di conformità ex DM 37/08 o L. 46/90 dell'impiantista che ha realizzato l'impianto o che ha fatto delle modifiche all'impianto originale;

3.Denuncia dell'impianto di terra all'Inail e Asl ex DPR 462/01;

4.Manuale di manutenzione aggiornato degli impianti elettrici così come specificato dalla legge 81/08;

5.Per gli impianti alimentati in Media Tensione il documento ufficiale dell'ENEL in cui sono riportati i valori del tempo di intervento delle protezioni del gestore dell'attività e la corrente di guasto a terra.

Questi documenti vengono poi inviati via e-mail all'organismo abilitato che solo dopo l'esito positivo della verifica comunica al committente per il tramite del titolare dell'impresa elettricista la data del sopralluogo c/o i vari immobili al fine di eseguire le verifiche strumentali. Altresì dopo la verifica l'unico verbale redatto e consegnato è il solo verbale di verifica mentre il Certificato di Verifica viene inviato via mail in un secondo momento (dopo qualche giorno) dopo il pagamento del corrispettivo dovuto.

Comunque quand'anche si dovesse superare il limite temporale delle 40 ore annuali dalla stipula del contratto di manutenzione, il Duvri va redatto sempre ad opera del committente/datore di lavoro e riguarderà non già le interferenze tra i due tecnici, visto che l' attività del verificatore è considerata un servizio di natura intellettuale, ma la gestione delle interferenze con le attività presenti nelle zone/locali immediatamente adiacenti al quadro elettrico su cui devono essere effettuate le prove strumentali.

Quanto appena detto per le verifiche dell'impianto di terra dell'impianto elettrico si può estendere agli immobili/condomini privati gestiti da amministratori di condominio.

Il Duvri non è necessario non solo perché il verificatore è equiparato all'incaricato di un servizio di natura intellettuale ma anche perché in tutti i servizi gestiti dall'amministratore (pulizia scale, ricarica estintori, manutenzione semestrale dell'ascensore, giardiniere ecc..) manca l'interferenza dovuta alla presenza di attività lavorative proprie di dipendenti diretti o equiparati del condominio che non ci sono.

Per il resto ipotetiche e residuali interferenze tra attività di ditte in appalto chiamate dall'amministratore del condominio e compresenti al momento dei singoli interventi sono facilmente superabili in quanto sovente manca l'interferenza spaziale (si pensi al giardiniere che opera nelle aiuole del condominio e il manutentore dell'ascensore) o essa è facilmente superabile tramite lo sfasamento temporale delle attività. Per cui di questo passo il Duvri non è necessario.

L'altro presupposto che però non deve mai mancare per far sorgere l'esigenza del Duvri è che si deve trattare di Committente qualificato, quindi non di semplice committente o professionista che ricopre un ruolo per incarico assembleare, ma di datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08, è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

L'unico Testo di legge che ad oggi ha superato il concetto di tutela del lavoratore per allargarsi esplicitamente nel campo della tutela dell'incolumità dei presenti nel luogo di lavoro è il DM 02/09/21 trattando dei casi in cui è obbligatorio elaborare il P.E.E.

Esempio b): nel caso di due lavoratori appartenenti ad imprese separate che siano impegnati nella manutenzione di impianti di ascensori all'interno di un immobile, è sufficiente la redazione di un
D.U.V.R.I. a titolo di gestione delle interferenze? Alle imprese è sufficiente richiedere Iscrizione alla C.C.I.A.A., D.U.R.C., autocertificazione ai fini dell'idoneità tecnico-professionale?

Anche per questa ipotesi si ribadisce quanto detto per la risposta all'esempio A).
E' esclusa l'elaborazione del DUVRI per le attività di natura intellettuale, le attività di mera fornitura di materiali o attrezzature e in tutti i casi di lavori la cui durata non è superiore ai cinque uomini giorno in un arco temporale di un anno dalla data di inizio degli stessi lavori. Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture. Dunque, considerato che una giornata di lavoro è convenzionalmente indicata in 8 h, il monte ore complessivo che non dà luogo alla redazione del Duvri è di 40 ore (una settimana lavorativa).
Poiché in questo caso sono interessati alla manutenzione degli ascensori presenti nell'immobile due lavoratori dipendenti di ditte diverse si presuppone che ciascuno sia impegnato nella manutenzione esclusiva di un ascensore e, che, la manutenzione effettuata da uno dei due, esclude la necessità della manutenzione da parte dell'altro.
Ragion per cui, rispetto al tetto delle 40 ore complessive prima enunciato, ciascuno dei due operai ha circa 20 ore a testa di lavoro nell'arco di un anno dal contratto per effettuare la manutenzione degli ascensori dell'immobile senza che l'amministratore del condominio abbia l'obbligo di redigere il Duvri.
E comunque l'amministratore dell'immobile per essere tenuto alla redazione del Duvri deve essere pur sempre un datore di lavoro committente ossia titolare di un rapporto di lavoro con un portiere o addetto alle pulizie oltre al fatto che deve esserci un'interferenza contigua tra i due operai delle due ditte di manutenzione ascensori.
In assenza di tale qualifica datoriale in capo al proprietario dell'immobile o all'amministratore del condominio l'obbligo di Duvri non ricorre comunque.
A ciò si aggiunga infine che la periodicità della manutenzione ordinaria degli ascensori in edificio privato è fissata in 6 mesi dal DPR 162/1999 (v. art. 15 co. 4) ragion per cui si tratta di due interventi all'anno di manutenzione ordinaria sugli ascensori.
In questa occasione la verifica d'idoneità minima di legge da applicarsi è quella prevista dall'art. 26, co. 1, del D. Lgs. 81/08 e non quella del TIT. IV in quanto siamo fiori dall'edilizia, ossia:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000.

Per il principio di specialità di cui all'art. 299 D. Lgs. 81/08, la verifica d'idoneità tecnico professionale contenuta nell'All. XVII è limitata al solo TIT. IV (cantieri temporanei o mobili) e non si estende a settori di attività diversi dall'edilizia (salva diversa indicazione del committente a livello negoziale e non di legge).

Esempio c): nel caso di una singola impresa che effettui installazioni e manutenzione di sistemi di videosorveglianza e infrazioni al *Codice della Strada*, è lecito e sufficiente redigere un D.U.V.R.I. a titolo di gestione delle interferenze col traffico veicolare? All'impresa è sufficiente richiedere Iscrizione alla C.C.I.A.A., D.U.R.C., autocertificazione ai fini dell'idoneità tecnico-professionale?

Se l'attività dell'unica impresa affidataria del servizio consiste in installazioni e manutenzione di sistemi di videosorveglianza effettuate in punti nevralgici di vie strade piazze ecc.. non è legittima la redazione da parte del Committente/Comune o Provincia del Duvri.

Infatti, come si è dettagliatamente scritto nella risposta alla domanda 1), per aversi il Duvri è necessario che l'interferenza riguardi il possibile contatto rischioso tra l'attività lavorativa svolta da personale del Committente e quello dell'impresa affidataria del servizio. Situazione che non si realizza nel caso di specie dato che la semplice presenza di traffico veicolare non attesta l'esistenza di alcun personale del Committente né può assurgere, per via estensiva, a parte del ciclo produttivo del Comune in quanto, se da un lato il Comune è l'Ente proprietario della strada, dall'altro, lo stesso codice della strada stabilisce la piena transitabilità delle strade e vie pubbliche da parte di motocicli, veicoli e pedoni. Ragion per cui l'interferenza del traffico veicolare durante l'esecuzione del servizio di installazione delle telecamere non può essere considerata una circostanza su cui deve intervenire il Comune in quanto esula dalla stessa volontà del Comune committente che salvo motivate ragioni non può comprime irragionevolmente il diritto di libera circolazione degli automobilisti.

Per questo il traffico veicolare in senso generico non può essere considerato un'interferenza valida ai fini della redazione del Duvri da parte del Committente che per questa via si ingerirebbe in un compito che è già proprio del datore della stessa impresa installatrice e manutentrice: valutare i rischi sul lavoro cui sono esposti i propri dipendenti, elaborare il DVR e individuare le migliori misure preventive e protettive per eliminarli o quantomeno ridurli al minimo.

Si precisa, infine, che la verifica d'idoneità tecnico – professionale minima per legge che va applicata nel caso specifico è quella prevista dall'art. 26, co. 1, del D. Lgs. 81/08 ossia senza Durc. Infatti tale articolo prevede come requisiti di I.T.P.:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000.

Esempio d): nel caso di un singolo lavoratore autonomo che sia incaricato di rilievi sulla stabilità delle alberature presso la pubblica via o parchi a verde pubblico comunale, è sufficiente/lecito redigere un D.U.V.R.I. a titolo di gestione delle interferenze col traffico veicolare? Al lavoratore è sufficiente richiedere Iscrizione alla C.C.I.A.A., D.U.R.C., autocertificazione ai fini dell'idoneità tecnico-professionale?

I rilievi effettuati dal lavoratore autonomo sulla stabilità delle alberature insistenti sulla pubblica via o in parchi a verde pubblico più che in un'attività lavorativa in senso prettamente esecutivo rientrano in prestazione di natura intellettuale, di studio precisamente, giacché si tratta di applicare e campionare gli alberi secondo le indicazioni del Protocollo della S.I.A. (Società Italiana Arboricoltura).

Esso consta di quattro fasi: anamnesi, diagnosi, prognosi e prescrizioni. L'analisi strumentale deve essere interpretata alla luce di quanto evidenziato con l'analisi visiva ed è finalizzata a confermare il giudizio di stabilità. Effettuare, secondo il criterio del minimo danno, sondaggi prelievi di radici o di foglie per studiarne lo stato di salute e carpire infine la classe di stabilità della pianta rispetto ad es. all'azione di violente raffiche di vento o, più in generale eventi metereologici avversi.

Già solo per questa ragione si esclude la necessità di redigere il Duvri oltre che per la durata in uomini giorno di un simile intervento sicuramente molto al di sotto delle 40 ore annuali dalla stipula del contratto che è una delle motivazioni di esclusione dall'elaborazione del Duvri.

Sulla questione dell'interferenza tra l'attività del lavoratore autonomo e il traffico veicolare si rimanda, quanto alle ragioni giustificatrici, alla risposta fornita nell'esempio A) e, più dettagliatamente nella risposta al quesito n. 1.

Si rammenta, infine, che anche per il lavoratore autonomo, al di fuori del settore edile, la verifica d'idoneità professionale minima per legge è solo quella prevista dall'art. 26, co. 1, del D. Lgs. 81/08 ossia senza esibizione di Durc:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000.

Per il principio di specialità di cui all'art. 299 D. Lgs. 81/08, la verifica d'idoneità tecnico professionale contenuta nell'All. XVII è limitata al solo TIT. IV (cantieri temporanei o mobili) e non si estende a settori di attività diversi dall'edilizia (salva diversa indicazione del committente a livello negoziale e non di legge).

Esempio e): nel caso di una singola impresa che effettui lavori edili di manutenzione della pavimentazione stradale su pubblica via è lecito e sufficiente redigere un D.U.V.R.I. a titolo di gestione delle interferenze col traffico veicolare? All'impresa è sufficiente richiedere Iscrizione alla C.C.I.A.A., D.U.R.C., autocertificazione ai fini dell'idoneità tecnico-professionale? Va richiesto anche o solo il P.O.S.?

Sulla questione dell'interferenza tra l'attività delle maestranze dell'impresa esecutrice e il rischio di investimento dovuto al traffico veicolare si rimanda, quanto alle ragioni che giustificano la mancata redazione del Duvri, alla risposta fornita nell'esempio A) e, più dettagliatamente nella risposta al quesito n. 1.

Poiché si tratta di lavori di manutenzione della pavimentazione stradale rientranti nel TIT. IV e All. X del D. Lgs. 81/08 e la durata è senz'altro inferiore ai 200 uomini giorno la valutazione dell'idoneità tecnico professionale è assolta mediante l'esibizione:

a. del certificato di iscrizione tipologia d'intervento (rimozione di palo di pubblica illuminazione e annesso intervento di natura elettrica) può farsi rientrare nel concetto di parti strutturali di linee elettriche e parti strutturali d'impianti elettrici contenuto nell'All. X del D. Lgs. 81/08 in quanto va ben al di là della semplice manutenzione di un impianto o linea elettrica.

   Ne discende che all'impresa esecutrice si applicheranno le regole proprie del TIT. IV (redazione POS, verifica I.T.P. secondo le regole dell'All. XVII ecc..).

Esempio g): nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi (idraulico, fabbro, falegname, elettricista) di piccoli lavori di manutenzione all'interno di edifici è lecito/sufficiente/necessario redigere un D.U.V.R.I.? E richiedere Iscrizione alla C.C.I.A.A., D.U.R.C., autocertificazione ai fini dell'idoneità tecnico-professionale?

Poiché gli interventi assegnati dalla S.A. ai vari lavoratori autonomi sono effettuati senz'altro all'interno di edifici non sempre gestiti dalla Committenza bensì anche locati ad altre amministrazioni (MIUR, Provincia, Prefettura ecc..) con proprio personale dipendente, si può affermare l'esistenza di interferenze.

Precisamente tali interferenze derivano dal fatto che nella zona d'intervento o sono concomitanti più manutentori (falegname, idraulico, muratore ecc…) ovvero sono in corso attività lavorative del personale dipendente dell'Ente per cui è senz'altro necessario che la S.A. Committente rediga ed elabori un Duvri. Fermo restando che, data la breve durata degli interventi manutentivi, molto spesso complessivamente inferiori alle 40 ore di lavoro, potrebbe comunque non scattare l'obbligo della redazione del Duvri.

Infine, può verificarsi che la proprietà dello stabile, committente dell'intervento, sia diversa dal datore di lavoro che opera e gestisce i lavoratori all'interno dell'immobile semmai appartenente ad altra Amministrazione Statale. In questo caso il Duvri, pur obbligatorio, è realizzato a più riprese, ossia è elaborato quanto ai rischi interferenziali standard dall'Ente proprietario dell'immobile e poi è integrato con le interferenze concretamente riscontrabili dal datore di lavoro. Infine è firmato per accettazione dall'impresa esecutrice dell'intervento.

Trattandosi di interventi che esulano dal comparto edile si applicano le regole del TIT. I del D. Lgs. 81/08. Di conseguenza la verifica dell'idoneità tecnico professionale minima prevede, ai sensi dell'art. 26 co. 1, del D. Lgs. 81/08:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000.

Esempio h): interventi da parte di un idraulico in immobili rientrano nell'ambito di affidamento di servizi (non Titolo IV, non Allegato X) o lavori (Titolo IV, Allegato X)? Interventi di manutenzione presso impianti su locali delle centrali termiche in immobili rientrano nell'ambito di affidamento di servizi (non Titolo IV, non Allegato X) o lavori (Titolo IV, Allegato X)?

Se l'intervento dell'idraulico non comporta anche l'esecuzione di lavori edili siamo al di fuori dell'All. X del D. Lgs. 81/08.

Infatti, non solo tale Allegato non cita gli impianti idraulici nel definire i lavori edili o di ingegneria civile ma anche l'art. 89, co. 1, lett. gbis) dello stesso D. Lgs. 81/08 conferma che non si applicano le disposizioni del Capo I del TIT. IV ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X.

Lo stesso vale per gli interventi manutentivi non di carattere edile condotti all'interno di locali di centrali termiche.

Esempio i): nel caso di singola impresa che effettui lavori di manutenzione degli impianti speciali (antintrusione, antincendio, allarme richiesta soccorso) all'interno di immobili, è lecito/sufficiente/necessario redigere un D.U.V.R.I.? E richiedere Iscrizione alla C.C.I.A.A., D.U.R.C., autocertificazione ai fini dell'idoneità tecnico-professionale?

Risposta: In linea di principio tale tipo di lavori di manutenzione si svolgono all'interno di immobili che sono sede di attività lavorative ragion per cui sono senz'altro presenti situazioni di rischio interferenziale tale da richiedere la redazione del Duvri da parte del committente.

Tuttavia, bisogna tener conto che data la sporadicità degli interventi manutentivi e la loro breve durata si potrebbe profilare l'esclusione dalla redazione del Duvri in quanto la loro durata è inferiore ai cd. 5 uomini giorni pari a 40 ore di lavoro nell'arco di un anno dall'attivazione del contratto.

In casi come questo siamo al di fuori del TIT. IV per cui ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale basterà richiedere:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, salvo diversa indicazione del committente a livello negoziale.

Esempio j): nel caso di corrieri (i più svariati, anche stranieri, non noti in anticipo) che effettuano l'accesso al deposito per la consegna di materiale ordinato, considerando che l'autista possa scendere dal mezzo per 1) aprire il portellone posteriore dell'autocarro, 2) provvedere alla discesa/salita della sponda mobile, 3) spostare il carico con transpallet a conduzione manuale, in questa condizione è lecito/sufficiente redigere un'informativa (in più lingue) per gestire i rischi da interferenze? Trattandosi di mera fornitura o – comunque – di attività che impegnano meno di 5 uomini-giorno?

Si conferma che l'attività dei corrieri descritta nelle sue varie fasi non richiede la redazione del Duvri bensì la sola applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Quindi si applicherà la verifica d'idoneità tecnico professionale minima ivi prevista:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000.

E lo scambio di una reciproca informativa redatta nella lingua dello Stato presso cui si esegue la prestazione (Italiano) volta ad elencare i rischi specifici presenti e portati nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate per superarli al meglio.

Esempio k): nel caso di un'impresa di impianti elettrici, la quale intenda subappaltare in toto il servizio di manutenzione di un sistema elettrico (senza comportare lavori edili), è sufficiente/lecito sottoscrivere un D.U.V.R.I. con il subappaltatore soltanto? Oppure è lecito/sufficiente sottoscrivere il D.U.V.R.I. con entrambe le imprese, affidataria ed esecutrice?

La manutenzione di un impianto elettrico in assenza di opere edili non rientra nel TIT. IV ma nell'ambito del TIT. I del D. Lgs. 81/08. E nel TIT. I non si rinviene la figura dell'impresa affidataria di cui all'art. 97 del D. Lgs. 81/08.

Ne discende che il Duvri, sempre che non ricorrano le ipotesi di esclusione contemplate nell'art. 26, co. 3 bis del D. Lgs. 81/08, va redatto sempre e solo ad opera del Committente datore di lavoro (che non è la prima impresa appaltatrice del servizio di manutenzione dell'impianto elettrico bensì il cliente che ne aveva richiesto il servizio).

Questi vista la mancanza della figura dell'impresa affidataria deve dare, in primis, il proprio consenso al sub-appalto integrale ad impresa diversa da quella prescelta e, poi, deve individuare con l'impresa sub-appaltatrice i rischi interferenziali e definire poi le misure di prevenzione e protezione atte a rimuoverli.

Esempio l): nel caso di impresa affidataria (non esecutrice) di lavori che intenda subappaltare l'integrale esecuzione dei suddetti lavori ad un'impresa esecutrice, ciò determina comunque l'obbligo di redigere il P.S.C. e di richiedere ad entrambe le imprese il P.O.S.?

Ai fini della designazione del CSP/CSE è necessaria la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente presenti sul cantiere. Sarà poi il CSP/CSE a redigere il PSC.

Nel novero del numero e tipo di imprese che fa scattare l'obbligo di designazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione non è contemplata l'impresa affidataria.

Ne discende che un'impresa affidataria non esecutrice che dia in sub-appalto per intero i lavori ad una seconda impresa esecutrice non obbliga il committente a designare un CSP/CSE e dunque a redigere il PSC.

Diversamente l'art. 96, co. 1 lett. g) del D. lgs. 81/08 prevede che entrambe le imprese, sia quella affidataria cd. Pura in quanto non esecutrice, sia quella esecutrice devono redigere il Pos.

Tuttavia, il POS dell'impresa affidataria "pura" poiché si tratta di impresa che non ha maestranze in cantiere che eseguano fasi di lavoro, sarà un POS "ridotto" il quale presenterà "in bianco" le seguenti parti (precisando che esse sono esplicitate nel POS dell'impresa esecutrice):

1) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;

2) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere;

3) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa;

4) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

5) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

6) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

7) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

8) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

9) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Invece il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve senz'altro indicare al committente o al responsabile dei lavori il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 81/08.

Mantova 30/06/2023

Ing. Francesco Gallo

Associazione per la Formazione

Sede Nazionale

V.le Abruzzo, 225 66100 Chieti Scalo (CH)

www.cnaiform.it

Numero Verde

800 177841

Lun-Ven 8.30-13.00 / 14.30-18.00

Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori

Sede Nazionale

V.le Abruzzo, 225 66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 54 00 93

www.cnai.it

seguici anche su